

DECRETO N. 253

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 19 dello Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27/02/2013;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato unico per le pari opportunità dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT;
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 1 marzo 2017;

EMANA


il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il presente regolamento istituisce il Comitato Pari opportunità di Ateneo e ne disciplina competenze e responsabilità secondo quanto previsto dalle direttive europee, dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, dal Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (ex LUSPIO) stipulato in data 18 dicembre 2009 nonché dalle più recenti disposizioni della legge 4 novembre 2010 n. 183.
2. Il Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (ex LUSPIO), in seguito denominato Comitato, promuove e garantisce le pari opportunità nell'ambito dell'Ateneo.
3. Il Comitato come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006 n.198 e successive modificazioni ed integrazioni, individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'orientamento, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nella progressione di carriera del personale dell'università e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.



4. Il Comitato, in collaborazione con gli uffici competenti dell'Ateneo, propone Azioni Positive ed indagini conoscitive volte a:
 1. eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
 2. favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro;
 3. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale ovvero nel trattamento economico;
 4. eliminare e combattere qualunque forma di violenza morale o psicologica e qualsiasi altro tipo di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alla condizione sociale e culturale;
 5. promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale in servizio presso l'Ateneo e gli studenti.

ARTICOLO 2

Composizione

1. Il Comitato è costituito da due rappresentanti del corpo docente, due rappresentanti dell'Amministrazione e due rappresentanti degli studenti che parteciperanno a rotazione alle riunioni del Comitato.
2. I rappresentanti dell'Amministrazione vengono designati dal Direttore Amministrativo. I rappresentanti del corpo docente sono nominati dal Rettore. La rappresentanza studentesca è garantita dalle usuali procedure relative alla partecipazione degli studenti alla vita dell'Università.
3. Con proprio decreto, il Direttore nomina i componenti del Comitato. Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.
4. Il Comitato resta in carica per la durata di un biennio.

ARTICOLO 3

Funzionamento

1. Nella prima riunione il Comitato procede all'elezione di un/una Presidente.
2. Al/alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.

3. Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente, di norma ogni due mesi. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà dei componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata per iscritto. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici.
4. Su proposta del/della Presidente, il Comitato nomina, tra i componenti, un/una segretario/a, che cura le pratiche inerenti l'attività di gestione del Comitato.
5. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Direttore Amministrativo.
6. Il Comitato può proporre agli organi di governo dell'Ateneo azioni ed interventi che rispondano alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Risorse

1. Il Comitato sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati dai piani di finanziamento.

ARTICOLO 5

Diritto di informazione

1. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, mette a disposizione del Comitato tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nonché tutti i dati utili all'individuazione di eventuali situazioni di discriminazione, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n.198.

ARTICOLO 6

Approvazione e modifiche

1. Il Presente regolamento è approvato dagli Organi di Governo dell'Ateneo secondo le procedure previste nello Statuto, è emanato dal Rettore ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università.

Roma, 15 marzo 2017

Legale rappresentante
Giovanni Bisogni



Rettore

Prof. Francisco Matte Bon

